

12

Storie di soldati

Sale... Alloggiamenti...
Ruberie...



Nel QUADERNO n°NOVE del maggio 1980 abbiamo illustrato taluni accadimenti interessanti le nostre comunità e più precisamente la assunzione del dazio sul sale e sugli alloggiamenti delle truppe spagnole verificatesi rispettivamente negli anni 1627 e 1630.

In queste note intendiamo far partecipi i nostri lettori del come erano ripartiti i carichi per il mantenimento delle truppe alloggiate.

È di tutta evidenza che le note e le informazioni riportate traggono le mosse dal sistema fiscale in vigore nel tempo considerato che, come è noto, era imposto dal governo spagnolo. Fare l'elenco dei balzelli imposti non basterebbe un nostro quaderno. Salvo l'aria, tutto era tassato o tassabile. Ogni giorno veniva inventata una nuova gabella. Oltre all'imposta sugli immobili, c'erano quelle indirette sui generi di consumo ed in particolare quella sul "SALE".

I sistemi di esazione colpivano prevalentemente le categorie più modeste; per contro i nobili fruivano di ogni sorta di esenzioni ed immunità.

Le esenzioni si estendevano inoltre ai beni posseduti dagli enti religiosi: congregazioni e parrocchie. Anche nel tempo considerato c'erano gli immancabili evasori fiscali.

Il sistema di tassazione per gli alloggiamenti dei soldati nelle diverse pievi avveniva in base ad calcolo complicato, ma non troppo, di "teste vive" e di "teste morte", oltre che sul perticato rurale.

Per la comprensione del sistema sarà bene tenere presente che erano considerate "teste vive" coloro che pagavano carichi rurali o personali. Per carichi rurali si intendevano quelli connessi con la proprietà fondiaria: terreni e case. I terreni affittati erano inclusi fra i carichi rurali e la tassa gravava prevalentemente sulla famiglia alla quale erano affittati i terreni, e solo in minima parte al proprietario del fondo. Poteva quindi verificarsi che il conducente della partita fosse gravato dal carico fiscale, mentre il proprietario del fondo, in quanto ente religioso, ne fosse esente.

I carichi personale erano soddisfatti da quanti esercitavano una qualsiasi attività commerciale.

Le "teste morte" erano i lavoratori dei fondi direttamente per conto del proprietario, cioè i braccianti. Erano considerate "teste morte" anche i lavoratori che prestavano la propria opera a favore del grosso affittuario.



Nell'ipotesi prima detta il proprietario degli immobili anche se non utilizzava effettivamente la mano d'opera, era egualmente tassato in proporzione al numero dei braccianti.

Per quanto attiene gli oneri a carico delle comunità per gli alloggiamenti delle truppe, gli stessi avevano il loro ancoraggio al sale. Si trattava di una specie di dazio o addizionale straordinaria. Come si può facilmente intuire le metodologie di tassazione non erano molto dissimili da quelle odierne; l'unica variante era l'oggetto del balzello: nel 600 il sale, nell'anno di grazia 1984 la benzina.

Appare incontrovertibile che ad onta di tutti gli accorgimenti possibili e la parsimonia nell'uso del sale, quest'ultimo prodotto era indispensabile. Gli accorgimenti parsimoniosi inoltre non servivano a nulla giacché la tassa straordinaria veniva applicata non tanto in relazione al sale acquistato e consumato dalle famiglie ma a quello che teoricamente spettava alla comunità. Tale spettanza era determinata "dal postaro", con la collaborazione dei sindaci e del console, all'inizio di ogni anno ed in relazione agli abitanti presenti nella comunità. La quantità assegnata ad ogni terra si misurava in staja (litri 28). Il postaro dopo la determinazione della quantità provvedeva al ritiro del sale presso gli appaltatori del ducato. Gli appaltatori, autorizzati dal governo con diritto di privativa provvedevano a loro volta all'acquisto del sale presso gli appositi stabilimenti.

E' superfluo aggiungere che gli appaltatori con la protezione delle autorità facevano affari d'oro. Basterà per tutti ricordare quel tale Tomaso MARINO che con gli appalti ottenuti si fece quel tanto di palazzo ancora oggi esistente in Milano destinato alla residenza municipale della città e che lo scrivente, per ragioni d'ufficio, quotidianamente ne ammira la bellezza indescrivibile ed i tesori in esso custoditi.

L'applicazione del dazio nell'ambito delle comunità ai fini delle quote per gli alloggiamenti era così determinata:

-una parte, ragguagliata a circa un quarto della quantità di sale assegnato alla terra era a carico dei possessori dei beni rurali;

-la differenza di quantitativo e, quindi, la relativa quota addizionale faceva carico a tutti gli altri abitanti della comunità.

Dal computo erano esclusi i bambini di età inferiore ai sette anni, mentre le donne ed i ragazzi (maschi e femmine) compresi fra i sette ed i quattordici anni, contavano per "mezza bocca". Così stando la situazione ogni famiglia fin dall'inizio dell'anno poteva fare i propri conti in casa e sapeva aprioristicamente quanto avrebbe dovuto pagare nel deprecato caso degli alloggiamenti delle truppe.

Il mancato acquisto del sale o l'acquisto in misura inferiore a quello spettante ad ogni famiglia non costituiva motivo esimente ai fini dell'applicazione e quindi, del pagamento del dazio per gli alloggiamenti, come del resto non costituivano motivi esimenti tutte quelle

ulteriori circostanze infauste che potevano colpire una famiglia o una comunità.

Dall'imposta straordinaria andavano sempre esenti i beni degli enti religiosi e delle istituzioni di beneficenza.

Nel caso della nostra comunità nella applicazione della addizionale e del riparto si escludevano le parrocchie di Gorla e di Prospiano, la Congregazione degli Oblati ed il Consorzio della Misericordia. Tali esclusioni comportavano un aumento delle quote a carico dei piccoli proprietari.

Se era facile determinare la quota nell'ambito delle famiglie, specie quelle dei braccianti, più difficile, se non impossibile, era trovare la somma da corrispondere.

Il fatto che in data 28 agosto 1627 la comunità di Gorla Minore si fosse impegnata a corrispondere la somma di lire 758, soldi 7 e danari 5, assunto per l'effetto il dazio sul sale, per il mantenimento dei soldati nella nostra terra, significa che la presenza delle truppe era piuttosto consistente. Si tenga presente che la razione giornaliera, comprensiva di soldo e vettovagliamento, per ogni soldato era di soldi 30 giornalieri, pari a una lira e mezza del tempo. Per completezza si aggiunge che la traduzione delle 758 lire di quel tempo equivarrebbe a diverse centinaia di milioni di oggi.

Dal documento riportato in appendice, non è precisata la durata della permanenza delle truppe. La mancanza di tale dato rende impossibile la determinazione del contingente numerico dei soldati alloggiati. Come altra volta detto in aggiunta ai soldati c'erano le mogli e i figli, nonché i cavalli ai quali bisognava fornire biada e fieno.

Dal documento prima menzionato emergono tuttavia circostanze ben precise: la prima è che la comunità non era in grado di sostenere l'onere che gli era stato accollato, la seconda è che l'impegno di pagare era stato assunto da Giovanni Ambrogio Custodi che era l'affittuario dei beni dei Terzaghi. Non è che il Custodi ed i Terzaghi si erano mossi a pietà della nostra povera gente; il Custodi non aveva fatto altro che corrispondere un anticipo da scomputarsi poi sul canone di affitto dovuto ai Terzaghi che ad ogni buon conto avevano chiesto ed ottenuto idonea garanzia di solvenza, coi relativi interessi, da parte della comunità.

Quando i beni di Camillo Terzaghi per eventi successivi passarono agli eredi questi pretesero sempre dalla comunità gorlese il pagamento delle relative quote. Il debito consolidato figurava fino a non molti anni fa nel bilancio del Comune di Gorla Minore.



Il portatore del sale

Tornando agli alloggiamenti delle truppe si dirà che il timore da parte delle famiglie di non poter far fronte alla tassazione era accompagnato da un ulteriore e ben più grave timore, quello cioè di essere esposti alle rappresaglie dei soldati e degli stessi componenti la comunità, cioè dalle altre famiglie.

Quest'ultimo motivo costituiva la molla che dava luogo, come ha dato luogo, alla adozione della decisione del tipo di quella assunta dalla nostra comunità con l'intervento dei sindaci e del console.

Infatti quando i soldati restavano senza paga perché la comunità non riusciva a mettere insieme la somma necessaria, era gli stessi soldati che si trasformavano in esattori ed in esecutori di sequestri, sarebbe meglio dire "ruberie", prelevavano dalle case, dalle stalle e dai pollai quanto più potevano senza riguardo se il derubato aveva soddisfatto o meno la quota di sua spettanza. Da qui i possibili e in parte giustificati risentimenti di coloro che seppur a denti stretti e con tanti mugugni avevano pagato ed erano stati fatto oggetto delle ruberie. E' ancora accertato che le truppe alloggiare oltre il resto si ingegnavano, a modo loro, ad insegnare la modestia a spose e ragazze. I frutti di tali insegnamenti molto probabilmente si possono trovare, circostanza tutt'altro che insolita, nei registri dei battesimi, dove i parroci annotavano a margine del nome del battizzando "nato da adulterio" oppure "nato da soldato spagnuolo".



A conclusione delle note si dirà ancora che le somme pagate a titolo di alloggiamento delle truppe non erano detraibili dalle imposte normalmente applicate.

Anche nel tempo considerato c'erano le esenzioni dalla tassa personale per chi aveva dodici e più figli. A questo riguardo si lascia immaginare la collaborazione della consorte, al buon andamento finanziario della famiglia, per raggiungere l'agognata meta onde ottenere l'esenzione fiscale.

L'esenzione fiscale di cui è sopra menzione era per i più una autentica beffa, giacché l'agevolazione favoriva i nobili ed i pochi abitanti soggetti alla tassa personale, per tutti gli altri l'esenzione era inoperante, come del resto restava priva di efficacia quando si trattava di

mani di qualsivoglia notaro et in modo estraudicialmente et senza alcuna citatione, avviso della parte contraria ne per la suddetta causa si possa dar alcuna querella ne far altra notificatione et andandosi et facendosi in tutto sia snello et più oltre il querelante et notificante cassa subito senz'altro per cessione et declaratione d'alcun irisdicente nella pena de scudi 50 d'essere applicati alla regia ducale camera di Milano.

Quarto-che se non si farà detta guardia secondo le Cridi per il che detta comunità fosse molestata d'alcun offitio in tal caso quel che haverà mancato di farla come si doveva sia obbligato a risarcir detta comunità di quanti danni et spese haverà patito per detta causa.

Quinto-che detti ordini et conventioni fatte nel modo etspressa come sopra si habbiano da ciascuno inviolabilmente da osservare pig namente sinché parerà alli signori superiori che si faccia detta guardia.

A tergo del documento sopra riportato il notaio Ottone Martignoni scriveva quanto segue:

Mando a VS. quelli ordini et stabilimenti fatti per la comunità di Gorla Minore sopra il far la guardia sopra il campanile acciocché VS. veda se così ghe pare che stiano a servitio de detta comunità et huomini, quali viste potrà rimandarmeli accomodati per come gli parerà conveniente et perché facendo fine di tutto cuore

Da Marnate alli XXI d'ottobre 1603 umilissimo servit/re di VS. Ill/ma

La nota ed il documento sono diretti all'ill:mo Sig. mio osservantissimo il sig. Francesco Bernardino Terzagli dottore ecc/mo. A Gorla Minore. *



Lo scrivano